
dialoghi con la giurisprudenza

Tribunale di Catania, Sez. VI, sentenza 4 marzo 2024,

Dott. S. Centaro

Curatela Fallimento J.&M. International s.r.l. c. J.A. F.

L'inesistenza della notifica del pignoramento determina l'inesistenza del pignoramento medesimo, mancando un elemento strutturale del pignoramento — id est la notificazione, imposta dall'art. 2471 c.c. — che impedisce il perfezionamento della fattispecie. Tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre né dal compimento dell'atto di pignoramento, né, qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa, ferma restando la salvezza della disposizione dell'art. 2929 cod. civ. sulla inopponibilità della nullità degli atti del processo esecutivo all'acquirente o all'assegnatario ed ai creditori diversi da quello procedente (1).

(1) In tema di notifica inesistente di pignoramento di quote di una s.r.l. a cittadino americano.

SOMMARIO: 1. La fattispecie all'esame del Giudice. — 2. Difesa del debitore esecutato. — 3. Difesa del creditore procedente. — 4. Sulla notifica a cittadino americano. — 5. Il tema controverso e la soluzione offerta dal Giudice.

1. La fattispecie all'esame del Giudice.

La decisione del 4 marzo 2024 del Giudice del Tribunale di Catania, sezione VI civile, che si annota è di particolare interesse

in materia di notifica di pignoramento di quote di società a responsabilità limitata italiana intestate a un cittadino americano residente negli Stati Uniti d'America e della sua opposizione oltre il termine di venti giorni fissato dall'art. 617 c.p.c.

Un imprenditore americano, fra i più importanti nel settore della produzione di pane congelato negli USA, mosso esclusivamente dal desiderio affettivo e familiare di aiutare a intraprendere e gestire un'attività imprenditoriale di un nipote italiano, costituisce con questi una società che gestisce due piccoli punti vendita di articoli sportivi in due diversi paesi in Sicilia. L'americano si limita a finanziare la società. Non sottoscrive alcun contratto. Non intrattiene rapporti con dipendenti, fornitori e/o istituti bancari. Non si reca nei punti vendita. Il nipote è l'amministratore unico e gli preclude deliberatamente ogni forma di controllo. La società fallisce e il Tribunale di Catania accoglie integralmente la domanda proposta dalla curatela di condanna dell'amministratore unico al risarcimento del danno causato al fallimento.

Essendo l'amministratore di diritto nullatenente, la curatela agisce giudizialmente nei confronti dell'americano e socio finanziatore, sostenendo che egli dagli USA sarebbe stato l'amministratore di fatto della società che gestiva i punti vendita. Unica prova le dichiarazioni di due consulenti fiscali creditori della società fallita.

La giurisprudenza di merito ha accolto la tesi della curatela. Ha però condannato il socio finanziatore al risarcimento dei danni causati al fallimento in misura minore rispetto alla condanna dell'amministratore unico. La Suprema Corte ha ammesso il ricorso dell'americano. La causa è pendente.

Nelle more, la curatela procede a pignorare all'imprenditore americano le quote di una società italiana a responsabilità limitata dallo stesso detenute. Il creditore procedente sostiene di aver notificato al debitore esecutato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna al pagamento in favore della procedura concorsuale in uno con l'atto di precetto, contestualmente all'istanza di autorizzazione a procedere ad esecuzione immediata *ex art. 482 c.p.c.* e al provvedimento autorizzativo.

Il Giudice dell'Esecuzione rileva la mancanza dell'avviso di ricevimento attestante il perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento delle quote societarie e la necessità di acquisirlo, e dispone che la curatela lo depositi. La curatela non provvede al deposito dell'avviso e, con note autorizzate, insiste sulla richiesta di vendita della quota pignorata, chiedendo, in subordine, termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di pignoramento.

Il Giudice ritenendo opportuna la comparizione delle parti per l'instaurazione di un legittimo contraddittorio sul punto, fissa udienza assegnando il termine al creditore procedente per la notifica.

Il debitore esecutato non riceve alcuna notifica né del pignoramento né della fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti. Nell'ambito dell'attività sociale della società italiana le cui quote sono oggetto del pignoramento, a seguito della lettura di visura camerale nel Registro delle imprese, apprende però del pignoramento, e quindi del giudizio. Si costituisce pertanto in opposizione all'esecuzione.

2. Difesa del debitore esecutato.

Il debitore esecutato chiede al Giudice la dichiarazione dell'inesistenza della notifica del titolo esecutivo e per l'effetto di dichiarare improcedibile e/o estinta la procedura esecutiva in quanto effettuata in violazione delle norme che regolano la notificazione degli atti giudiziari all'estero e in particolare negli Stati Uniti (art. 6 del Capitolo 1, l. 6 febbraio 1981, n. 42 e art. III, lettera A, Guida alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed *extra* giudiziari in materia civile e commerciale, redatta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). In alternativa, chiede di rilevare ai sensi dell'art. 497 c.p.c. che il pignoramento ha perso efficacia essendo, dall'avvio dell'esecuzione, trascorsi oltre quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta la vendita delle quote sociali e/o di dichiarare che il creditore procedente ha iscritto il pignoramento successivamente al deposito dell'istanza di vendita determinandosi una situazione di improcedibilità o di estinzione cd. atipica od anticipata del processo.

3. Difesa del creditore procedente.

La curatela insiste sulla regolarità della notifica dell'atto di pignoramento e richiama l'orientamento giurisprudenziale ⁽¹⁾ per il quale l'inesistenza della notificazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Eccepisce la tardività e pertanto l'inammissibilità della opposizione per non avere rispettato il termine perentorio di venti giorni *ex art. 617 c.p.c.*

Oietta che l'art. 2471 c.c. non indica alcun termine per l'iscrizione del pignoramento e giustifica l'iscrizione del pignoramento successiva al deposito dell'istanza di vendita per cause imputabili ai tempi di notifica al debitore esecutato da parte del Consolato Generale d'Italia negli USA.

4. Sulla notifica a cittadino americano.

La normativa in materia di notifica a un cittadino americano è di individuazione non immediata.

L'art. 6 del Capitolo 1, l. 6 febbraio 1981, n. 42 di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965, sancisce tassativamente che: «[1] L'Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un'attestazione secondo la formula modello allegata alla presente Convenzione. [2] L'attestazione dà atto dell'esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell'esecuzione nonché la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione. [3] Il richiedente può chiedere che l'attestazione

⁽¹⁾ Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916: «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità».

che non sia redatta dall’Autorità centrale o da un’autorità giudiziaria venga vistata da una di queste autorità. [4] L’attestazione è direttamente indirizzata al richiedente» (2).

Inoltre, nel caso in specie, essendo il debitore esecutato cittadino americano, trova applicazione la Guida alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed *extra* giudiziali in materia civile e commerciale, redatta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che prevede all’art. III, lettera A, fra i requisiti generali indispensabili per il perfezionamento della procedura la traduzione degli atti nel caso in cui il destinatario non sia cittadino italiano (3).

5. Il tema controverso e la soluzione offerta dal Giudice.

Dall’esame della cartolina e del *report* di spedizione il Giudice evince che l’atto di pignoramento, spedito al debitore dal Consolato Generale d’Italia in Boston, è stato inoltrato ad un indirizzo diverso dalla residenza indicata dall’esecutato nei propri atti. Diversamente da quanto sostenuto dal creditore procedente,

(2) In merito la Suprema Corte (Cass., 28 settembre 2015, n. 19166): «Tale attestazione svolge la medesima funzione della relazione di notificazione prevista dall’art. 148 c.p.c., facendo piena prova, fino a querela di falso, dell’avvenuta consegna dell’atto nelle forme prescritte, e quindi del perfezionamento del procedimento notificatorio (cfr. Cass., 28 maggio 1984, n. 3257), e la sua mancanza alla quale non può sopperirsi mediante il ricorso ad altri elementi di prova, non determina la mera nullità della notifica [...] ma l’inesistenza della stessa, non sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto (cfr. Cass., 18 settembre 2007, n. 19358; Cass., 25 giugno 2004, n. 11853; Cass., 5 luglio 2003, n. 10636) [...] ai fini dell’instaurazione del procedimento esecutivo si renderà necessario procedere ad una nuova notificazione del provvedimento, dovendosi ritenere *tamquam non esset* quella effettuata [...]».

(3) In tema di notificazione, la Corte di Appello di Catania 1441/2020, Repertorio n. 1380/2020 del 4 agosto 2020, ha statuito: «è inesistente quando l’atto esorbiti completamente dallo schema legale, sia cioè, privo degli elementi costitutivi essenziali capaci di rendere riconoscibile e qualificabile l’atto stesso come notificazione sia pure invalida ovvero quando non sussista alcun collegamento tra il destinatario e il luogo in cui la notifica è stata effettuata». Sempre sull’inesistenza della notificazione, Cass. (ord.), 26 maggio 2023, n. 14692: «è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione».

il Giudice rileva dagli atti processuali che il Consolato ha restituito all'U.n.e.p. della Corte di Appello di Catania l'attestazione dell'omessa notifica al destinatario.

Giudica la notificazione inesistente ciò determinando l'inesistenza dello stesso pignoramento e l'improcedibilità dell'intera procedura esecutiva, non essendo ai sensi di legge pervenuta al destinatario l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. con l'effetto del venir meno del requisito essenziale della conoscenza dell'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudiziale sancito dalla stessa norma. Con la conseguenza, in virtù del disposto dell'art. 491 c.p.c., che l'azione esecutiva non è mai tecnicamente iniziata.

Vane peraltro le argomentazioni in opposizione del creditore procedente che eccepisce la tardività e inammissibilità dell'opposizione dell'americano in quanto proposta successivamente al termine di venti giorni fissato dall'art. 617 c.p.c.

Per il Giudice, la notifica della procedura esecutiva, statuita dall'art. 2471 c.c., è un elemento strutturale del pignoramento che impedisce il perfezionamento dello stesso. Trattandosi nella fattispecie in esame di notifica inesistente, la proposta opposizione non ha comportato alcuna sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo né può disporsi la rinnovazione di un atto inesistente. L'omissione dell'ingiunzione è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine fissato dall'art. 617 c.p.c.

Da qui la decisione dell'improcedibilità della procedura esecutiva e la disposizione della cancellazione dell'atto di pignoramento delle quote societarie dal Registro delle imprese.

LINKA ZANGARA

ABSTRACT: Il contributo affronta la delicata questione della notifica di pignoramento di quote di società a responsabilità limitata italiana intestate a un cittadino americano residente negli Stati Uniti d'America e della sua opposizione oltre il termine di venti giorni fissato dall'art. 617 c.p.c.

ABSTRACT: *The author analyzes the issue of the notification of seizure of shares of Italian limited liability companies, owned by an American citizen resident in the United States of America and of his opposition beyond the twenty-day deadline set by the art. 617 c.p.c.*